



# **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30 luglio 2008)

## TITOLO I

### - Disposizioni generali -

#### Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, nel rispetto delle norme legislative di principio e statutarie dell'Ente, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale di Giffoni Valle Piana, l'attività dei gruppi e commissioni consiliari, l'esercizio della carica di consigliere comunale.

#### Art. 2 - Adunanze

Le adunanze del Consiglio sono tenute nell'apposita sala del Palazzo Comunale. Nei giorni di adunanza del Consiglio, resta esposta in zona centrale del Palazzo Comunale la bandiera del Comune, la bandiera nazionale e quella dell'Unione Europea. Per esigenze straordinarie le sedute del Consiglio possono svolgersi in diversa sede. Non possono essere disposte limitazioni all'accesso dei cittadini nella sala dell'adunanza, salvo i casi di sedute non pubbliche. Il presidente può autorizzare le emittenti che ne facciano preventiva richiesta ad effettuare riprese e/o collegamenti riguardanti lo svolgimento della seduta.

#### Art. 3 - Partecipazioni

Ai lavori del Consiglio partecipano il segretario comunale, coadiuvato dagli addetti all'Ufficio di Segreteria. Il segretario comunale, avvalendosi di collaboratori ed apparecchiature tecniche, provvede alle attività di verbalizzazione delle sedute, nonché all'integrale registrazione magnetofonica del loro svolgimento, come regolato in appresso. Ai lavori del Consiglio sono invitati in forma permanente gli Assessori esterni, che possono relazionare o intervenire su argomenti attinenti la propria delega, o, in generale, i rapporti dell'esecutivo con l'organo consiliare. Alle sedute del Consiglio possono essere invitati ad intervenire funzionari e/o esperti, anche non dipendenti, per esigenze d'illustrazione o chiarimento su argomenti di particolare rilevanza.

#### Art. 4 – Registrazione e verbalizzazione delle sedute

I lavori consiliari sono registrati integralmente a supporto del lavoro di verbalizzazione e nell'interesse del Consiglio. Il supporto magnetico e il registro-brogliaccio sono conservati a cura della segreteria fino all'approvazione del relativo verbale da parte del Consiglio.

Il verbale è il fedele resoconto dell'andamento della seduta; esso riporta i motivi principali della discussione, con riferimento alla deliberazione a favore

e contro le singole proposte, il numero dei consiglieri favorevoli, il numero ed il nome dei consiglieri contrari ed astenuti, nonché le modalità di votazione.

Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri nel corso della seduta sono riportati sinteticamente. Allorquando gli interessati ne facciano richiesta, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purchè il relativo testo scritto sia fornito al segretario subito dopo la lettura in Consiglio.

Eventuali ingiurie, diffamazioni ed espressioni offensive non debbono essere riportate se non quando le stesse siano oggetto di richiesta esplicita nel corso dell'adunanza.

Il verbale della seduta segreta è redatto per sommi capi senza particolari che possano fare riferimento alle persone, salvo i casi nei quali si debbano necessariamente esprimere giudizi.

I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario.

## TITOLO II

### - *Organizzazione del Consiglio* -

#### Capo I

#### L'Ufficio di Presidenza

#### Art. 5 - Elezione del presidente del Consiglio

In attuazione delle previsioni statutarie, il Consiglio Comunale elegge nel suo seno il presidente. La votazione avviene a scrutinio segreto. Risulta eletto il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti. Nei caso parità possono rinnovarsi le votazioni anche nella stessa seduta. Fino all'elezione del presidente, il Consiglio è presieduto dal Sindaco. Il presidente del Consiglio Comunale resta in carica per un periodo di durata massima di trenta mesi. La carica è rinnovabile.

#### Art. 6 - Revoca

Il presidente può essere revocato mediante approvazione, con votazione a scrutinio segreto, di una mozione di sfiducia. Tale mozione, contenendo l'indicazione dei motivi a base della sfiducia, deve essere sottoscritta da almeno 1/5 dei Consiglieri in carica ed essere inserita all'ordine del giorno del Consiglio entro 20 giorni dalla sua presentazione all'ufficio protocollo. La mozione risulterà approvata se riporterà il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto, non computandosi a tal fine gli astenuti. Prima della votazione il presidente esprime le proprie controdeduzioni alla mozione di sfiducia. Nella prima seduta successiva a quella di revoca dovrà procedersi all'elezione del nuovo presidente. Fino al rinnovo della carica il Consiglio è presieduto dal Sindaco.

## Art. 7 - Prima adunanza

Nella prima adunanza utile il Consiglio provvede, in via prioritaria, ai seguenti adempimenti:

- a) convalida degli eletti;
- b) nomina del presidente;
- c) giuramento del Sindaco;
- d) comunicazioni del Sindaco dei nominativi degli Assessori e della data della seduta dedicata all'illustrazione delle linee programmatiche di mandato.

## Capo II

### Gruppi e commissioni consiliari

#### Art. 8 - Costituzione dei gruppi consiliari

Tutti gli eletti di ogni lista elettorale formano il rispettivo gruppo consiliare, anche nel caso di un solo componente.

#### Art. 9 - Designazione dei capigruppo

I componenti di ogni gruppo consiliare, anche a maggioranza, comunicano al Presidente del Consiglio il nominativo del consigliere designato quale capogruppo.

#### Art. 10 - Gruppo misto

Nei caso di dissociazione di singoli consiglieri dalla lista elettorale - gruppo consiliare di provenienza, gli interessati possono formare nuovi gruppi, purché ognuno sia formato almeno da due consiglieri, salvo deroga del Consiglio. La costituzione di gruppi misti è comunicata tempestivamente al presidente del Consiglio.

## TITOLO II

### Capo III

#### La Conferenza dei capigruppo

#### Art. 11 - Composizione

La conferenza dei capigruppo è formata dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale, formalmente costituiti nel rispetto delle norme di cui al capo precedente. Il capogruppo può delegare altro consigliere a partecipare alle riunioni della conferenza.

#### Art. 12 - Funzioni

La conferenza dei capigruppo collabora con il presidente nell'organizzazione dei lavori del Consiglio. In generale la conferenza si occupa di tutti gli argomenti che il presidente del Consiglio sottopone al suo esame. In occasione di sedute consiliari dedicate ad argomenti di particolare rilievo, la conferenza dei capigruppo può stabilire la durata degli interventi nel dibattito consiliare, spettanti ai singoli gruppi e/o consiglieri, ove ciò si renda necessario per garantire l'efficacia e la non dispersività dei lavori. Tale autoregolamentazione viene approvata ad apertura di seduta dal Consiglio Comunale. Essa diviene, così, vincolante e la sua applicazione è demandata al presidente del Consiglio Comunale, nell'esercizio dei suoi poteri di direzione dei lavori. Spettano alla conferenza dei capigruppo i compiti previsti dal presente regolamento, ed in particolare la gestione del fondo di dotazione di cui al successivo art. 17.

### Art. 13 - Convocazione

La convocazione della conferenza dei capigruppo è disposta dal presidente del Consiglio, che ne presiede e dirige i lavori. Essa avviene con avviso da recapitarsi anche a mezzo fax o e-mail, presso il domicilio all'uopo indicato dal capogruppo. Di norma, la convocazione è disposta con almeno 48 ore di anticipo, salvo casi di assoluta urgenza, per i quali è consentita la convocazione ad horas.

### Art. 14 - Validità legale

Per la validità della riunione e delle decisioni da deliberare valgono le stesse regole che disciplinano i quorum strutturali e funzionali del Consiglio Comunale, avuto riguardo al numero dei consiglieri rappresentato da ogni capogruppo.

### Art. 15 - Segretario e verbalizzazione

Alle sedute della conferenza dei capigruppo partecipa, con funzioni di segretario verbalizzante, un dipendente dell'ufficio di segreteria.

### Art. 16 - Le Commissioni speciali

Per esigenze di approfondimento, di studio, di controllo o di indagine su specifici argomenti e materie, anche per accertare eventuali responsabilità di dipendenti ed amministratori per fatti ed atti riguardanti le funzioni esercitate in seno all'Ente, possono essere costituite commissioni speciali, con apposita delibera consiliare. Le commissioni speciali sono formate dai consiglieri in carica, in proporzione alla consistenza dei gruppi presenti in Consiglio. Nel caso esse siano istituite per scopi di indagine e/o di controllo, la presidenza è

attribuita alle minoranze secondo principi di rotazione fra i gruppi ad esse appartenenti. I lavori della commissione devono concludersi nei termini stabiliti dalla delibera istitutiva. Nei caso di disaccordo sulle conclusioni finali saranno presentate una relazione di maggioranza ed una di minoranza.

#### Art. 17 - Fondo di dotazione

Per assicurare idonei servizi ed attrezzature di supporto all'attività dei gruppi consiliari è istituito nel bilancio di previsione dell'Ente, compatibilmente con le risorse complessive disponibili, un apposito fondo di dotazione per l'acquisto di materiali, servizi ed attrezzature ad uso di tutti i gruppi consiliari. L'utilizzo del fondo è demandato alle decisioni della conferenza dei capigruppo consiliari. Tutte le spese dovranno riguardare servizi, materiali ed attrezzature occorrenti esclusivamente per lo svolgimento del mandato. Tutti gli atti di spesa sono adottati secondo le norme che disciplinano impegni e decisioni di spesa dell'Ente, nonché le relative procedure. Gli atti sono adottati dal funzionario responsabile a richiesta del presidente del Consiglio Comunale. I beni mobili ad uso durevole acquistati con il fondo di dotazione sono inseriti nell'inventario generate dei beni comunali.

### TITOLO III

#### *Consiglieri*

##### Capo I

#### Disposizioni generali

#### Art. 18 - Durata in carica

I consiglieri comunali durano in carica dalla proclamazione degli eletti fino alla proclamazione conseguente alla nuova consultazione elettorale, ovvero, in caso di surrogazione, a seguito della relativa delibera.

#### Art. 19 - Decadenza, dimissioni e surrogazioni

Il consigliere comunale può essere dichiarato decaduto nei casi e nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto. L'attivazione del procedimento di decadenza spetta al presidente del Consiglio Comunale. In mancanza, esso viene promosso su iniziativa di qualsiasi consigliere in carica. Le dimissioni del consigliere dalla carica sono presentate all'ufficio protocollo dell'Ente che ne dà immediata comunicazione al presidente del Consiglio Comunale. Questi, nei successivi 10 giorni, provvede alla convocazione del Consiglio ai fini della delibera di surroga, salvo i casi di scioglimento dell'organo previsti dalla legge. Nello stesso termine si provvede alla convalida del consigliere subentrato ad altro che, per qualsiasi motivo, risulti cessato dalla carica o temporaneamente sospeso.

## Capo II Diritto di accesso

### Art. 20 - Preventiva informazione

Il consigliere comunale ha libero e gratuito accesso a tutti gli atti e documenti inerenti l'attività dell'Ente e delle aziende e/o altri organismi da esso partecipati. Le relative istanze di accesso ed acquisizione di copie sono presentate all'ufficio di segreteria, che ne curerà l'inoltro ed il riscontro da parte degli uffici e/o Enti competenti. Di norma, dette richieste sono evase entro 5 giorni, salvo caso di documentazioni di particolare complessità di reperimento e/o riproduzione. In occasione delle sedute consiliari gli incartamenti relativi agli argomenti inseriti all'ordine del giorno sono messi a disposizione dei Consiglieri, presso l'ufficio di segreteria, almeno 24 ore prima della seduta. Detti incartamenti sono comprensivi di tutti gli atti amministrativi, ed eventualmente tecnici e/o contabili, occorrenti per un'idonea conoscenza e valutazione delle proposte di deliberazione. In mancanza del deposito nei termini e con le modalità di cui innanzi, accertato con idonea verbalizzazione del segretario comunale, a richiesta del consigliere interessato, l'argomento è differito ad altra seduta.

## TITOLO IV

### *L'attività* Capo I

#### Sessioni

### Art. 21 - Sessioni ordinarie

Tutte le sedute del Consiglio Comunale si svolgono in sessione ordinaria, e sono convocate con almeno 3 giorni di preavviso.

### Art. 22 - Sessioni straordinarie

Il Consiglio Comunale, nei casi d'urgenza, può essere convocato in sessione straordinaria, con avviso di convocazione da notificarsi almeno 24 ore prima della seduta.

### Capo II Adunanze

### Art. 23 - Adunanze pubbliche e non pubbliche

Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche. Esse si svolgono in forma non pubblica ove riguardino argomenti concernenti e/o implicanti giudizi su persone, ovvero per i casi particolari ove il Consiglio ne ravvisi l'opportunità. E' consentito lo svolgimento di una stessa seduta in parte pubblica ed in parte non pubblica.

#### Art. 24 – Disciplina del pubblico

Chiunque acceda alla sala delle riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto e non può portare armi di sorta.

E' vietato ai componenti del Consiglio ed alle persone che vi assistono utilizzare strumenti di registrazione delle sedute.

Nella sala consiliare, nel corso delle sedute, è altresì vietato conversare mediante telefoni cellulari.

Il presidente del Consiglio mantiene l'ordine e la regolarità delle discussioni; può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque del pubblico che disturbi il regolare svolgimento dei lavori. Per tale adempimento può avvalersi della Polizia Municipale che è tenuta ad assicurare l'osservanza delle norme di cui ai commi precedenti.

-

#### Art. 25 - Validità delle sedute

Tutte le sedute del Consiglio sono valide ove partecipino almeno 1/3 dei consiglieri assegnati all'Ente senza computare il Sindaco. Prima di procedere a votazioni su argomenti per i quali la legge richiede maggioranze qualificate, il presidente accerta la partecipazione alla seduta di un numero di consiglieri almeno pari a quello occorrente per la valida adozione della deliberazione. In mancanza non si procede alla votazione e si dispone il rinvio dell'argomento.

### Capo III Convocazioni

#### Art. 26 - Ad iniziativa del Presidente

Il Consiglio Comunale può essere convocato ad iniziativa del presidente su argomenti di interesse generale ed attualità politico-amministrativa, nonché per l'approvazione di regolamenti o la trattazione di temi riguardanti il funzionamento del Consiglio ed il suo raccordo con gli altri organi istituzionali dell'Ente.

### Art. 27 - Ad iniziativa dei Consiglieri

Il Consiglio Comunale è convocato su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri assegnati all'Ente, senza computare il Sindaco. La convocazione è disposta dal presidente, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, corredata da un'adeguata illustrazione degli argomenti di cui si chiede la trattazione e/o deliberazione. Ove la richiesta riguardi l'adozione di atti deliberativi che comportino una spesa a carico del Comune, sulla relativa proposta di delibera viene acquisito un preventivo visto di compatibilità del servizio ragioneria, avuto riguardo alle disponibilità di bilancio. Le proposte per cui si chiede la convocazione del Consiglio possono riguardare anche l'annullamento, il ritiro, la revoca parziale o totale di precedenti atti consiliari. Possono essere proposte anche mozioni di indirizzo nei confronti del Sindaco o della Giunta in riferimento a singole materie o argomenti specifici.

### Art. 28 - Ad iniziativa del Sindaco

Il Consiglio Comunale è convocato, su richiesta del Sindaco, entro 20 giorni dal ricevimento di essa da parte del presidente del Consiglio. Nella richiesta sono illustrati gli argomenti di cui si chiede l'inserimento nell'ordine del giorno.

### Art. 29 - Ad iniziativa popolare

Il Consiglio Comunale è convocato con le modalità previste dallo Statuto nel caso di petizioni e/o proposte di iniziativa popolare. Ove queste riguardino l'adozione di specifici atti deliberativi, sono adeguatamente istruite a cura dell'ufficio di segreteria, che provvederà ad acquisire visti, relazioni o pareri dei vari uffici competenti. I relativi incartamenti sono posti a disposizione dei consiglieri nei termini e con le modalità previsti dal presente regolamento.

### Art. 30 - Compilazione dell'ordine del giorno (conferenza dei capigruppo)

Il presidente convoca la riunione dei capigruppo consiliari, per comunicare l'ordine del giorno ed, dove occorra, concordare l'organizzazione dei lavori.

### Art. 31 - Elenco suppletivo dell'ordine del giorno

Solo in casi di assoluta ed indifferibile urgenza possono essere inseriti argomenti suppletivi all'ordine del giorno, purché il relativo avviso sia notificato almeno 24 ore prima della seduta, contestualmente al deposito dei relativi incartamenti a disposizione dei consiglieri presso l'Ufficio di Segreteria.

### Art. 32 Pubblicità della convocazione

Le convocazioni del Consiglio, con l'indicazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno, sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo Pretorio, alle bacheche di frazione, ove esistenti, con pubbliche affissioni e sul sito web del Comune.

#### Art. 33 - Avviso di convocazione

La convocazione del Consiglio, a norma di legge, è fatta con avvisi recapitati a domicilio almeno 3 giorni prima dell'adunanza. Gli avvisi dovranno contenere la elencazione degli affari da trattare, che saranno, possibilmente, raggruppati per materie.

#### Art. 34 - Convocazione d'urgenza

Nei casi d'urgenza il Consiglio può essere convocato con almeno 24 ore di anticipo, ma in tali casi, qualora la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, le deliberazioni possono essere differite al giorno seguente.

### TITOLO V

#### Capo I

#### Svolgimento dei lavori

#### Art. 35 - Apertura della seduta

All'ora indicata nell'avviso di convocazione, il presidente procede all'appello nominale dei consiglieri presenti. Qualora questi non siano nel numero prescritto per la validità dell'adunanza, il presidente potrà disporre che si proceda, a congrui intervalli di tempo, ad un secondo ed, eventualmente, ad un terzo appello. Comunque, l'inizio della seduta non potrà essere protratto per oltre 30 minuti oltre l'orario stabilito nell'avviso di convocazione. Qualora i consiglieri presenti non risultino in numero legale, il presidente ne farà dare atto a verbale, con riserva di procedere a nuova convocazione.

#### Art. 36 - Poteri del Presidente

Il presidente dirige le discussioni, dà la parola ai Consiglieri che ne facciano richiesta, fa procedere alle votazioni. Egli è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine dell'adunanza ed assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti. In caso di tumulto, può sospendere la seduta e può, anche, richiedere l'intervento della forza pubblica, per fare allontanare chi è causa del disordine. Di tali incidenti dovrà essere fatta menzione nel processo verbale.

#### Art. 37 - Lettura verbali

Accertata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il presidente dichiara aperti i lavori. In apertura si dà lettura del processo verbale dell'adunanza precedente, ove richiesto. Se sul processo verbale non viene fatta alcuna osservazione esso s'intenderà approvato. Sul processo verbale non è concesso prendere la parola se non per proporre rettifiche, ovvero per chiarire o correggere il pensiero espresso nella precedente adunanza, oppure per fatto personale.

## Capo II Della discussione

### Art. 38 - Svolgimento dell'ordine del giorno

Nessuna proposta può essere discussa se non sia segnata all'ordine del giorno. Gli oggetti sono discussi nell'ordine segnato, salvo emendamenti proposti dal presidente, dal Sindaco o da un Consigliere. Qualora sulla proposta di inversione degli oggetti segnati all'ordine del giorno vi sia divergenza, si farà luogo a votazione per alzata di mano. La proposta non si riterrà approvata se non avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti.

### Art. 39 - Interventi

Sui vari argomenti, il presidente, dopo aver data la parola al relatore, la concede a quei consiglieri che l'abbiano richiesta e secondo l'ordine di precedenza. Ogni intervento non può avere durata superiore a 5 minuti. Di norma la posizione del gruppo è illustrata dal capogruppo con un intervento di durata non superiore ai 10 minuti. Per fatti urgenti ed imprevedibili di portata generale per l'interesse della comunità la conferenza dei capigruppo può derogare dai limiti di tempo stabiliti dal presente articolo.

### Art. 40 - Emendamenti

Ciascun consigliere può presentare al presidente uno o più emendamenti sui singoli provvedimenti sottoposti a proposta di deliberazione. Il proponente ha facoltà d'illustrare l'emendamento in modo sintetico, per non oltre 5 minuti. Nei caso di più emendamenti provenienti dallo stesso gruppo, essi sono illustrati congiuntamente dal capogruppo o dal consigliere all'uopo designato dal gruppo, con intervento non superiore a 10 minuti.

### Art. 41 - Discorsi

Nessun discorso può essere rimandato, per la sua continuazione, da una seduta all'altra. Nessuno dei consiglieri può prendere la parola più di una volta sullo stesso argomento, salvo diritto di replica per cinque minuti.

## Art. 42 - Fatto personale

Sussiste il fatto personale quando un Consigliere sia attaccato nella propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che cosa consista il fatto personale.

## Art. 43 - Mozione d'ordine

E' mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo col quale sia stata posta la questione e col quale si intenda procedere alla votazione. Sulla mozione d'ordine decide il presidente. Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal Consigliere che ha elevata la mozione, la decisione spetta al Consiglio. Chi chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza.

## Art. 44 - Ordini del giorno

Durante e immediatamente dopo la discussione, ma prima della votazione, possono essere presentati ordini del giorno. Questi saranno votati, dopo esaurita la discussione dell'argomento. L'ordine del giorno puro e semplice, cioè quello che rappresenta la naturale conclusione dell'affare in discussione, ha la precedenza fra tutti e la sua approvazione comporta la decadenza di qualsiasi altro ordine del giorno in proposito. Nessun consigliere può presentare più di un ordine del giorno sul medesimo affare; può, però, ritirare quello che ha presentato e sostituirlo con un altro.

## Art. 45 - Pregiudizi e sospensive

Ciascun consigliere può, inoltre, porre questioni pregiudiziali o sospensive. Sono questioni pregiudiziali quelle che riguardano l'opposizione alla discussione di un dato argomento. Sono questioni sospensive quelle con le quali si chiede il rinvio della discussione o della deliberazione su di un dato argomento. Le pregiudiziali e le sospensive di durata non superiore a cinque minuti devono essere presentate prima che si inizi la discussione. Esse sono poste immediatamente in votazione. Nei corso della discussione, le pregiudiziali e le sospensive non possono essere presentate se non con domanda sottoscritta da almeno cinque consiglieri. In tal caso, esse sono poste in votazione prima che si prosegua alla discussione, la quale dovrà essere interrotta nel caso dell'accoglimento della pregiudiziale o della sospensiva. Sulle pregiudiziali e sulle sospensive non possono parlare più di due consiglieri, dei quali l'uno a favore e l'altro contro. Le votazioni sulle pregiudiziali e sulle sospensive si svolgono per alzata di mano

## Art. 46 - Illustrazioni e votazioni

Chiusa la discussione, non si può ottenere la parola se non per svolgere il proprio ordine del giorno. Il discorso dovrà essere brevissimo e, in ogni caso, non può durare più di cinque minuti. Ogni Consigliere può chiedere che si votino separatamente le singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta.

### TITOLO V

#### Capo III

#### - Della votazione

-

#### Art. 47 - Modalità

La votazione è pubblica, tranne ove riguardi nomine di competenza consiliare, per le quali si procede a scrutinio segreto. In tal caso risulteranno nominati coloro che avranno riportato il maggior numero di voti ed a parità, il più giovane di età. La modalità di voto finale sulle proposte - meno nei casi di scrutinio segreto previsti dalla legge e dal presente regolamento - sarà indicata dal presidente. Per la votazione mediante appello nominale, basta la istanza di un solo consigliere. Nessuno può avere la parola durante la votazione, tranne che per dichiarazione di voto. Le dichiarazioni di voto non possono eccedere la durata di cinque minuti.

#### Art. 48 - Ordine della votazione

Per la votazione con appello nominale, il Presidente chiarisce il significato del <<si>> e del <<no>>. La votazione procede secondo l'ordine di elezione dei Consiglieri. Sono approvate le proposte che riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, per il cui computo non si tiene conto degli astenuti. Nel caso di nomine che prevedano l'elezione di rappresentanze della minoranza si procede con votazioni separate fra consiglieri di maggioranza e di minoranza.

#### Art. 49 - Ripetizione del voto

Nei caso che la votazione segue per alzata di mano e il risultato sia dubbio, il presidente può disporre che essa venga ripetuta col medesimo sistema.

#### Art. 50 - Voto segreto

Per la votazione a schede segrete, il presidente chiama per la distribuzione e lo scrutinio delle schede due consiglieri, dei quali uno della maggioranza ed uno della minoranza. Per le votazioni a schede segrete non sono ammesse dichiarazioni di voto.

## Art. 51 - Risultato

Il risultato della votazione viene proclamato dal presidente con la formula: <<La proposta è approvata con... voti favorevoli e... voti contrari>>; ovvero: << La proposta non è approvata, per aver votato contro... Consiglieri e a favore... Consiglieri, schede bianche ... astenuti ... >>.

## Capo IV

-Delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni

### Art. 52 - Facoltà dei Consiglieri

I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e fare raccomandazioni.

### Art. 53 - Interrogazioni

L'interrogazione consiste nella domanda se un qualche fatto sia vero, se di esso sia stata informata l'Amministrazione e se questa, nel caso il fatto sia vero, abbia adottato o stia per adottare provvedimenti in proposito. Le interrogazioni sono poste, senz'altro e secondo la data di presentazione, all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare. Il Sindaco o l'Assessore al ramo dà lettura delle interrogazioni e risponde a ciascuna di esse. La risposta su ciascuna interrogazione potrà dare luogo a replica dell'interrogante, per dichiarare se sia o non soddisfatto. Il tempo concesso all'interrogante per tale dichiarazione non potrà eccedere i cinque minuti. Nel presentare l'interrogazione, il consigliere dichiara se intenda avere risposta per iscritto. In tal caso, il Sindaco, nell'assenza dell'interrogante dalla seduta, dichiara di aver risposto per iscritto e dà lettura di tale risposta, senza entrare, in qualsiasi modo, nell'argomento. Nessun consigliere può svolgere più di due interrogazioni nella stessa seduta.

### Art. 54 – Interpellanze

Un consigliere che intenda rivolgere una interpellanza, ne farà domanda al presidente. La interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione su un determinato affare. Nessun consigliere può svolgere più di due interpellanze nella stessa seduta. Dopo le spiegazioni date dal Sindaco, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o non soddisfatto. L'interpellante, qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere la discussione sulle spiegazioni date dal Sindaco o dall'Assessore al ramo, deve presentare una mozione. Se l'interpellante non presenta alcuna mozione, qualsiasi consigliere può farlo,

limitatamente all'argomento dell'interpellanza. Tra più mozioni sullo stesso argomento si tiene conto solo di quella presentata prima.

#### Art. 55 - Mozioni

La mozione consiste in un documento motivato da uno o più consiglieri, volto a promuovere una deliberazione su un determinato argomento, di competenza del Consiglio o della Giunta. Con essa il consigliere:

- a) esercitare un'azione di indirizzo politico;
- b) esprimere posizioni e/o giudizi di merito su questioni di competenza dell'Ente o collegati;
- c) organizzare la propria attività, assumere decisioni in ordine al funzionamento del Consiglio.

Una mozione può essere presentata anche se non preceduta da un'interpellanza, purché sia sottoscritta da almeno tre consiglieri. La mozione è iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la data di presentazione. Nessun consigliere può svolgere più di due mozioni, nella stessa seduta. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti. Questi sono discussi e votati separatamente, prima della votazione sulla mozione. La discussione e la votazione delle mozioni hanno luogo secondo le norme di ordine generale. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi o analoghi, possono essere svolte contemporaneamente.

#### Art. 56 - Norma finale di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e statutarie vigenti. Esso entra in vigore, compreso l'art. 5 che si intende di immediata applicazione, decorso il termine di pubblicazione all'albo pretorio. Con l'entrata in vigore sono automaticamente abrogate tutte le norme del precedente regolamento e comunque tutte quelle in contrasto con il presente.

